

Allegato parte integrante
Allegato a)

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6
“legge provinciale sugli incentivi alle imprese”

Articolo 34 ter 1

**CONDIZIONI, CRITERI E MODALITÀ PER
L'ATTUAZIONE DEI
"FONDI DI ROTAZIONE AD ALIMENTAZIONE
MISTA PER FAVORIRE L'ACCESSO AL
CREDITO DA PARTE DELLE IMPRESE"**

INDICE

- 1. FINALITÀ E DOTAZIONE DEL FONDO**
- 2. SOGGETTI INTERESSATI**
- 3. MODALITÀ DI INTERVENTO ORDINARIO DEL FONDO**
 - 3.1 PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI
 - 3.2 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO
 - 3.3 DOMANDE IN DEROGA
- 4. MODALITÀ DI INTERVENTO AGEVOLATO DEL FONDO**
- 5. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA**
 - 5.1 OBBLIGHI PER GLI INTERVENTI
 - 5.1.1 *Obblighi di radicamento territoriale*
 - 5.1.2 *Altri obblighi*
 - 5.2 DINIEGHI E REVOCHE
 - 5.3 PROCEDURE DI VIGILANZA
- 6. PROCEDURE**
 - 6.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 - 6.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI
 - 6.3 TERMINI DI COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE
 - 6.3.1 *Termini di completamento delle iniziative*
 - 6.3.2 *Variazione delle iniziative*
- 7. DOCUMENTAZIONE**
 - 7.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 - 7.2 DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI
 - 7.3 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'EROGAZIONE
- 8. ULTERIORI DISPOSIZIONI APPLICATIVE**
 - 8.1 CONTENUTI ESSENZIALI DELLA CONVENZIONE CON GLI ISTITUTI CREDITIZI, TASSI E GARANZIE
 - 8.2 MODALITÀ DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO

1. FINALITÀ E DOTAZIONE DEL FONDO

1. Le presenti disposizioni riguardano i criteri per la costituzione di un fondo di rotazione ad alimentazione mista ("Fondo") secondo le disposizioni di cui all'articolo 34 ter 1 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «legge provinciale sugli incentivi alle imprese» indicata nel testo dei presenti criteri come "legge provinciale". Il Fondo ha l'obiettivo di facilitare e migliorare le condizioni di accesso al credito, in una logica di complementarietà con il sistema bancario.

2. Le risorse del Fondo, rese disponibili dalla Provincia autonoma di Trento, ammontano ad euro 40 milioni; a tali risorse si aggiungono le disponibilità delle banche aderenti all'iniziativa mediante sottoscrizione di apposita convenzione. Gli interventi a carico del Fondo possono essere attivati d'intesa tra più banche convenzionate (c.d. finanziamento in pool); in tal caso tutti i riferimenti previsti dai presenti criteri si intendono attribuiti alla Capofila. Le risorse del Fondo saranno disponibili sino all'esaurimento della dotazione iniziale ed in funzione del progressivo ripristino.

3. Il riferimento ad "imprese" nelle presenti disposizioni si intende effettuato sia alle imprese che ai consorzi di imprese.

2. SOGGETTI INTERESSATI

1. Possono avere accesso alle risorse del Fondo le imprese iscritte nel Registro delle imprese di Trento o nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento rientranti tra i soggetti beneficiari previsti dall'articolo 2 della legge provinciale ad esclusione delle seguenti:

- a) imprese che svolgono attività bancaria o assicurativa;
- b) imprese che hanno in corso procedure concorsuali;
- c) imprese considerate in difficoltà secondo la definizione della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

3. MODALITÀ DI INTERVENTO ORDINARIO DEL FONDO

3.1. PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

1. Accedono agli interventi previsti dalle presenti disposizioni i progetti di sviluppo aziendale programmati dalle imprese indicate al punto 2 destinati alla realizzazione di investimenti per l'ammodernamento o l'ampliamento produttivo, la riqualificazione energetica, la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e l'acquisizione di servizi all'esterno dell'azienda.

2. Rientrano tra le spese ammissibili i costi acquisiti all'esterno dell'azienda relativi a:

- a) acquisto di terreni e di edifici;
- b) opere immobiliari inerenti la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici, inclusi gli allacciamenti idrici, fognari e di energia, l'installazione e la sostituzione di impianti, le opere di recinzione e di sistemazione delle aree e le spese tecniche;

- c) investimenti in macchinari, attrezzature, impianti produttivi, strumenti di misurazione e di controllo, arredamenti e attrezzatura d'ufficio, mezzi d'opera, macchine operatrici e veicoli, ad eccezione dei mezzi immatricolati per trasporto cose per conto terzi destinati all'attività di trasporto merci su strada (codice 49.41 - ATECO 2007);
- d) investimenti per il risparmio energetico e per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- e) brevetti e diritti di utilizzazione di tecnologie;
- f) know how, risultati di ricerche e diritti di licenza;
- g) consulenze, studi, ricerche di mercato, costi di formazione, software, prove e collaudi, analisi di laboratorio;
- h) partecipazione a fiere, manifestazioni internazionali e missioni all'estero;
- i) l'acquisto di azienda o rami d'azienda.

3. Le spese ammissibili devono:

- a) riferirsi a progetti di sviluppo riconducibili alle fattispecie previste al comma 1, razionali e funzionali rispetto all'attività svolta dal richiedente;
- b) essere sostenute direttamente dal soggetto richiedente;
- c) essere relative ad interventi destinati esclusivamente per l'esercizio dell'attività di unità locali di proprietà o in disponibilità del soggetto richiedente.

4. Non sono ammissibili costi relativi a beni destinati alla commercializzazione e gli oneri accessori (quali spese notarili, I.V.A., oneri finanziari, bolli, spese fiscali, spese bancarie, commissioni di cambio, rimborso spese vitto, viaggio e alloggio, imprevisti e altri).

5. Tra le spese ammissibili può essere inserita una quota forfetaria non superiore al 30% della spesa ritenuta ammissibile relativa ad incremento dell'operatività aziendale.

3.2. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO

1. I soggetti di cui al punto 2 che intendono dare attuazione ai progetti di sviluppo di cui al punto 3.1, possono accedere alle risorse del Fondo secondo le modalità di seguito specificate.

2. Per assicurare copertura al fabbisogno finanziario derivante dagli interventi di cui al comma 1, i soggetti potranno presentare domande per l'assegnazione di un mutuo, facendo espressa menzione al Fondo di cui all'articolo 34 ter 1 della legge provinciale secondo le procedure di cui al punto 6.1.

3. L'accesso alle risorse del Fondo consente di attivare una provvista finanziaria resa disponibile dalla Provincia autonoma di Trento e dalle banche convenzionate, mediante apporto paritario.

4. La richiesta dei soggetti dovrà risultare in linea con le seguenti indicazioni:

- i. **importo del mutuo:** non potrà superare il 70% della spesa ritenuta ammissibile; non sono accordabili mutui di importo inferiore ad euro 30.000,00 e superiore ad euro 2.500.000,00;
- ii. **durata del mutuo:** non inferiore ad anni 5 e non superiore ad anni 15, incluso un eventuale periodo di preammortamento massimo di 2 anni;
- iii. **modalità di rimborso del mutuo:** in rate semestrali comprensive di capitale ed interessi a scadenze fisse rispettivamente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno;

- iv. **tasso**: fisso o variabile, oltre ad una maggiorazione determinata dalla banca, anche in considerazione della provvista resa disponibile dalla Provincia;
- v. **garanzie**: indicate dalla banca in ragione della tipologia di intervento, della durata e del profilo di rischio dell'iniziativa, nonché in ragione dell'eventuale intervento del Confidi e/o del Fondo centrale di garanzia, anche attraverso garanzie "a prima richiesta" con limite massimo di perdita complessiva predefinito (garanzia cappata o tranced cover).

3.3. DOMANDE IN DEROGA

1. Per ragioni di interesse pubblico derivanti in particolare dalle ricadute economiche delle iniziative programmate sull'impresa, nonché dagli effetti economico-sociali per il territorio provinciale è consentita la presentazione alla Giunta provinciale di domanda preventiva di deroga alle disposizioni previste dal punto 3.1., relativamente alle spese ammissibili, ed al punto 3.2., relativamente all'ammontare massimo del mutuo, per acconsentire la presentazione di domanda di accesso al Fondo in relazione alle seguenti tipologie di intervento:

- a) progetti di grandi imprese;
- b) progetti di rilancio aziendale che possono includere anche una quota di ristrutturazione dell'indebitamento aziendale.

2. Per la concessione della deroga da parte della Giunta provinciale prevista al comma 1, il progetto imprenditoriale deve essere condiviso con una o più banche convenzionate e, qualora coinvolto, con il confidi di riferimento; la richiesta è sottoposta all'iter previsto per le domande presentate secondo la procedura negoziale di cui al punto 5 bis.3 dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale - norme di carattere generale.

4. MODALITÀ DI INTERVENTO AGEVOLATO DEL FONDO

1. In alternativa alle Modalità di attivazione delle risorse del Fondo indicate al punto 3.2, possono essere richieste modalità di intervento agevolate; a tale scopo sono accordabili le seguenti agevolazioni:

- a) la riduzione del tasso di interesse applicato all'operazione, in conseguenza dell'azzeramento del tasso che regolerà la quota di provvista resa disponibile dalla Provincia;
- b) la riduzione del tasso di interesse applicato all'operazione, in conseguenza della concessione della garanzia, nella misura massima del 50% del finanziamento, da parte dei Confidi attraverso l'utilizzo dei finanziamenti loro accordati ai sensi dell'articolo 34 quater, comma 3, della legge provinciale.

2. Le agevolazioni derivanti dalla concessione dei finanziamenti e delle eventuali garanzie di cui al presente punto sono accordate in equivalente sovvenzione lorda (ESL) ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione europea (regolamento generale di esenzione per categoria).

3. Per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione degli incentivi di cui ai presenti criteri si applica la

raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, ribadita nell'allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, tenuto conto delle norme ed indirizzi organizzativi per l'attuazione dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale stabiliti con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1630 di data 9 luglio 2010 e n. 2024 di data 23 settembre 2011.

4. Qualora non vi siano le condizioni per l'applicazione del regolamento di esenzione indicato al comma 2, l'impresa può chiedere la concessione delle agevolazioni di cui al presente punto nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore («de minimis»).

5. In allegato alle presenti disposizioni sono riportate le disposizioni riguardanti le modalità di determinazione dell'elemento di aiuto derivante dall'applicazione degli interventi di cui al presente punto. Qualora l'importo dell'elemento di aiuto superi le soglie consentite le agevolazioni sono proporzionalmente ridotte.

5. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA

5.1 OBBLIGHI PER GLI INTERVENTI

5.1.1 Obblighi di radicamento territoriale

1. Le imprese che accedono agli interventi di cui alle presenti disposizioni devono mantenere l'attività produttiva di beni o servizi sul territorio provinciale per tutta la durata del finanziamento.

2. Fermi restando i requisiti per l'accesso agli interventi previsti dalle presenti disposizioni, non costituiscono violazioni dell'obbligo di cui al comma 1:

- a) la cessione, il conferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda, la fusione e la scissione d'impresa nonché la successione a causa di morte nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 16, comma 3, della legge provinciale;
- b) l'affitto dell'azienda o di un ramo d'azienda esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 16, comma 3 ter, della legge provinciale.

3. Nei casi previsti al comma 2 per ottenere il subentro nel finanziamento è necessario aggiornare la documentazione originariamente presentata per l'accesso agli interventi di cui alle presenti disposizioni.

5.1.2 Altri obblighi

1. Il soggetto richiedente gli interventi di cui alle presenti disposizioni è impegnato a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 16, comma 6, della legge provinciale, ed in particolare:

- a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione degli interventi accordati e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale, dai presenti criteri e dall'atto di accesso al Fondo;
- b) tempestiva comunicazione alla struttura o all'ente competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione degli interventi o ai fini del mantenimento degli stessi;

- c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;
- d) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto.

2. A richiesta dell'organismo istruttore il soggetto assegnatario ha l'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dai presenti criteri.

3. Il soggetto richiedente le agevolazioni a titolo di "de minimis" di cui al punto 4, comma 4, è obbligato a comunicare, successivamente alla presentazione della domanda e fino alla concessione, eventuali importi a titolo di "de minimis" di cui ha beneficiato fino alla data di concessione.

4. Nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria è consentito il cumulo delle agevolazioni indicate al punto 4 con le altre agevolazioni previste dalla legge provinciale.

5.2 DINIEGHI E REVOCHE

1. Il mancato rispetto del vincolo di radicamento territoriale previsto dal punto 5.1.1, comma 1, comporta la revoca dell'intervento a partire dalla data di violazione.

2. Qualora dopo la concessione emerga che il soggetto beneficiario abbia beneficiato di importi a titolo di "de minimis" non spettanti, le agevolazioni previste al punto 4, comma 4, sono proporzionalmente rideterminate.

3. La presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità a finanziamento della spesa a cui la documentazione si riferisce.

4. La revoca o la rideterminazione del finanziamento comporta la restituzione immediata alla Provincia delle quote di finanziamento da essa apportata maggiorata degli interessi semplici calcolati al tasso legale decorrenti dall'efficacia della revoca. Nel caso in cui la revoca abbia effetto su un finanziamento che beneficia delle agevolazioni previste al punto 4, a partire dalla data di decorrenza della revoca, deve essere restituita alla Provincia anche la differenza tra gli interessi agevolati ai sensi del punto 4 e gli interessi potenzialmente applicabili ai sensi del punto 3.2.

5.3 PROCEDURE DI VIGILANZA

1. Il controllo sul rispetto degli obblighi viene effettuato dall'ente che cura l'istruttoria. La Giunta provinciale può stabilire periodicamente disposizioni per l'effettuazione dei controlli.

2. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, l'ente istruttore ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del finanziamento che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato; della comunicazione deve essere data conoscenza anche alla banca finanziatrice.

3. Qualora l'inadempimento non sia regolarizzato o non sia regolarizzabile nel rispetto delle disposizioni di cui ai presenti criteri entro sei mesi dalla contestazione o le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili sono disposti i provvedimenti di cui al punto 5.2.

6. PROCEDURE

6.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per ottenere l'accesso agli interventi previsti dai presenti criteri sono presentate con invio telematico tramite il portale messo a disposizione degli utenti dall'Amministrazione provinciale o tramite posta elettronica certificata.

2. Le domande sono inviate agli enti di garanzia, tenendo conto del settore economico di appartenenza, e alla banca alla quale è richiesto il finanziamento.

3. È consentita la presentazione di un'unica domanda per ciascun soggetto a valere sulle presenti disposizioni. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego o di revoca del finanziamento.

4. Nei casi di modificazioni soggettive intervenute prima del provvedimento di concessione è ammesso il subentro di un nuovo soggetto.

5. Non è consentita la presentazione di domande integrative della spesa richiesta.

6.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI

1. Le domande di finanziamento sono esaminate secondo procedure di tipo valutativo nel rispetto delle disposizioni indicate al presente punto.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 bis, della legge provinciale sono stabilite disposizioni semplificate per l'accesso ai finanziamenti di cui alle presenti disposizioni. Per tali domande l'esame sotto il profilo tecnico-amministrativo si limita alle verifiche indicate nei successivi commi.

3. L'istruttoria amministrativa è affidata agli enti di garanzia o a loro consorzi ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale.

4. Spetta agli enti di garanzia in relazione all'affidamento disposto l'esame delle domande sotto il profilo tecnico-amministrativo che concerne:

- a) la verifica della sussistenza dei requisiti per l'applicabilità delle presenti disposizioni;
- b) l'entità dell'apporto provinciale e la determinazione delle eventuali condizioni agevolative.

5. Compete alla Banca la valutazione della validità e dell'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario e la concessione del finanziamento.

6. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. La valutazione della Banca e dell'ente di garanzia sono avviati in parallelo.

7. Al termine dell'istruttoria il Confidi, verificata l'iscrizione del richiedente nel Registro delle imprese o nel Repertorio economico amministrativo tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, approva l'accesso al fondo dell'iniziativa e lo comunica alla Banca finanziatrice. La concessione del finanziamento è disposta dalla Banca entro 60 giorni dalla predetta comunicazione del Confidi.

6.3 TERMINI DI COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE E MODIFICA DELLE INIZIATIVE

6.3.1 Termini di completamento delle iniziative

1. Le iniziative ai sensi dei presenti criteri devono essere completate non oltre i due anni successivi a quello in cui il Confidi ha approvato l'accesso al Fondo, fatta salva la possibilità di proroga per un periodo non superiore ad un anno.

2. La mancata realizzazione dell'iniziativa e la realizzazione parziale comportano rispettivamente la revoca totale o parziale del finanziamento concesso.

6.3.2 Variazioni delle iniziative

1. In sede di rendicontazione delle spese sostenute sono ammesse modifiche delle iniziative programmate a condizione che siano rispettate le disposizioni previste per l'ammissibilità delle stesse.

7. DOCUMENTAZIONE

7.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Alle domande di cui al punto 6.1 è necessario allegare:

- a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestante:
 - 1. che l'impresa non ha in corso procedure concorsuali e non versa in stato di difficoltà, secondo le definizioni adottate dalla Commissione europea all'articolo 1, paragrafo 7, Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008;
 - 2. nel caso di domande i cui proponenti siano minori, che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda e a sottoscrivere il finanziamento;
 - 3. l'eventuale percezione e restituzione di aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea;
- b) FOGLIO NOTIZIE redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che dovrà contenere i seguenti elementi:
 - 1. individuazione dell'impresa richiedente comprensiva di sede legale, unità operativa/locale e attività a cui è destinato il finanziamento;
 - 2. descrizione dell'iniziativa proposta e quantificazione delle spese previste;
 - 3. nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti "de minimis", l'importo di tali aiuti ricevuti nell'anno di presentazione della domanda

e nei due anni precedenti;

2. In relazione alla verifica della compatibilità dell'iniziativa rispetto alle presenti disposizioni e per la valutazione della validità economico finanziaria della stessa, gli enti di garanzia e rispettivamente le banche possono richiedere, per indispensabili esigenze istruttorie, eventuale ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata.

3. La presentazione della domanda priva della documentazione prevista al comma 1 e la mancata presentazione dell'eventuale documentazione indicata al comma 2 nei termini fissati comporta l'inammissibilità della domanda stessa.

7.2 DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

1. L'erogazione del finanziamento da parte della Banca può essere disposta anche a stati di avanzamento delle iniziative previa presentazione al Confidi di copia delle fatture attestanti le spese sostenute e verifica di quest'ultimo della conformità della spesa sostenuta rispetto alle presenti disposizioni. Relativamente alla spesa ammissibile riferita all'incremento dell'operatività aziendale di cui al punto 3.1, comma 5, è necessario presentare una dichiarazione del soggetto che accede agli interventi attestante la spesa sostenuta.

2. Nel fascicolo relativo alla domanda di contributo il Confidi dovrà inserire copia del contratto di finanziamento sottoscritto tra Banca e soggetto che accede agli interventi.

7.3 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'EROGAZIONE

1. In sede di verifica della destinazione dei finanziamenti erogati può essere richiesto ai soggetti che accedono agli interventi:

- a) l'esibizione di originali o di copie autentiche di documentazione richiesta in copia semplice in fase di presentazione della domanda o di erogazione dei finanziamenti;
- b) l'esibizione di documentazione comprovante il possesso dei requisiti attestati tramite autocertificazioni;
- c) ulteriore documentazione attestante la regolare attivazione delle attività, il legittimo possesso dei requisiti per l'accesso ai finanziamenti e il rispetto degli obblighi e dei vincoli derivanti dalla concessione dei finanziamenti.

8. ULTERIORI DISPOSIZIONI APPLICATIVE

8.1 CONTENUTI ESSENZIALI DELLA CONVENZIONE CON GLI ISTITUTI CREDITIZI, TASSI E GARANZIE

1. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale è approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti tra le banche e la Provincia autonoma di Trento ("Convenzione").

2. La Convenzione definisce, in particolare, le condizioni da applicare ai finanziamenti con particolare riferimento ai tassi/spread applicati alle risorse apportate dalla Provincia autonoma di Trento e alle risorse

apportate dalla banca, nonché all'eventuale commissione di istruttoria da applicare, tenuto conto che il rischio di credito rimane in capo alla banca finanziatrice. La Convenzione disciplina altresì tempi e modalità di eventuale aggiornamento delle suddette condizioni.

3. I finanziamenti accordati ai sensi delle presenti disposizioni potranno essere regolati a tasso fisso o a tasso variabile con riferimento a parametri individuati dalle convenzioni. Il tasso sarà incrementato da una maggiorazione (spread) convenuta in convenzione differenziata in funzione dell'eventuale agevolazione accordata. Detta maggiorazione potrà subire variazioni al rialzo entro limiti massimi fissati in convenzione in ragione del merito di credito.

4. Le garanzie sui finanziamenti sono stabilite dalla banca in ragione della tipologia di intervento, della durata e del profilo di rischio dell'iniziativa. Come previsto dalle presenti disposizioni, i finanziamenti potranno essere assistiti dalla garanzia dei Confidi.

8.2 MODALITÀ DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO

1. La Provincia mette a disposizione delle banche, anche in più soluzioni e fino alla concorrenza delle disponibilità del Fondo, le risorse necessarie all'erogazione dei finanziamenti su un apposito sottoconto di Tesoreria.

2. A seguito dell'erogazione di somme a favore dei soggetti che accedono agli interventi la banca addebita un conto corrente di disponibilità di transito acceso presso il Tesoriere della Provincia.

3. La Provincia dà mandato al proprio Tesoriere di accreditare il conto di cui al comma 2 addebitando il sottoconto di cui al comma 1.

4. In alternativa alle modalità di cui ai precedenti commi la Provincia può disporre versamenti con mandato diretto in favore della banca.

5. Per la gestione del Fondo la banca deve tenere apposita contabilità mediante istituzione e movimentazione di un conto rappresentativo dell'andamento del debito della banca verso la Provincia per le risorse messe a disposizione. Il conto sarà articolato in due sottoconti:

- a) conto A per dare evidenza delle disponibilità del Fondo, il quale sarà accreditato dei versamenti della Provincia e dei progressivi rimborsi da parte dei soggetti beneficiari dei finanziamenti e sarà addebitato delle somme utilizzate per le erogazioni dei finanziamenti stessi;
- b) conto B per dare evidenza delle quote di Fondo impiegate, il quale sarà accreditato dei prelievi per erogazioni e addebitato dei versamenti per rimborsi di capitale, in contropartita al conto A.

6. Provincia e banche convengono sulla rendicontazione periodica degli estratti conto di cui al comma 5 e di tutta la gestione del Fondo con particolare riferimento ai seguenti dati:

- a) somme utilizzate e rimborsate;
- b) elenco finanziamenti concessi erogati in ciascun anno, con indicazione della quota a carico del Fondo, della quota a carico della banca e del tasso di interesse applicato;
- c) somme rimborsate in ciascun anno per l'ammortamento dei finanziamenti ed in conseguenza di rimborsi parziali anticipati, estinzioni anticipate o revoche;
- d) totali degli interessi accreditati distinti per gli interventi non agevolati e

per le eventuali revoche;

- e) il conto scalare degli interessi maturati sulle giacenze del Fondo;
- f) il saldo delle disponibilità e degli impieghi del Fondo alla fine di ciascun anno.

7. A carico del Fondo non potranno essere imputati oneri ulteriori rispetto a quelli convenuti espressamente nella convenzione sottoscritta con le banche.

ALLEGATO DI CUI AL PUNTO 4, COMMA 5

ELEMENTO DI AIUTO DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE

1.L'elemento di aiuto è calcolato secondo le seguenti modalità:

- a) per l'agevolazione sul tasso è calcolato il valore attuale della differenza tra le quote di ammortamento della risorse apportate dalla Provincia, calcolate a tasso determinato nell'ambito delle convenzioni di cui al punto 8 secondo le previsioni di cui al punto 3.2, comma 4, e le medesime quote calcolate a tasso agevolato indicato al punto 4, comma 1, lettera a), in base alla formula matematica per l'attualizzazione della rendita pluriennale posticipata e precisamente:

$$Va = R \times \frac{(1+i)^n - 1}{i \times (1+i)^n}$$

dove:

"*Va*" indica il valore attuale;

"*R*" indica la differenza tra rata a tasso pieno e rata a tasso agevolato;

"*i*" indica il tasso annuo previsto dall'U.E., convertito semestralmente, vigente il primo giorno del mese precedente a quello di concessione del finanziamento;

"*n*" indica il numero di rate semestrali.

- b) per l'agevolazione riferita alla garanzia dei Confidi il calcolo è effettuato secondo la deliberazione della Giunta provinciale n. 2350 del 15 ottobre 2010 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni che applica all'attività di garanzia collettiva fidi connessa ad interventi della Provincia autonoma di Trento il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto relativo alle garanzie a favore delle PMI, approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, nonché le relative linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico (pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 3 agosto 2010).